

R.G. 29716/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore
dott.ssa Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **29716/2015** promossa da:

ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Marcucci ed elettivamente domiciliata in Milano, via Ponchielli n. 6, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Carlesi, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

SKIRA EDITORE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Milanese ed elettivamente domiciliata in Milano, via Bartolomeo Eustachi n. 16, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

con la chiamata in causa di

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTIQUA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Verticale e Guido Ponziani, ed elettivamente

pagina 1 di 11

domiciliata in Milano, via Durini n. 4, presso lo studio del primo dei due difensori, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: diritto d'autore

CONCLUSIONI

Per l'attore:

Piaccia all'Ill'mo Tribunale adito, ogni diversa istanza reietta,

IN VIA ISTRUTTORIA, insistere per l'ammissione delle prove articolate nella memoria n. 2 e n. 3 *ex art.* 183 c.p.c. co. 6

NEL MERITO:

1) accertare e dichiarare la violazione del diritto d'autore e di utilizzazione dell'opera quale descritta in atto di citazione e di cui alla presente causa e comunque il verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 2598 numero 3 cod. civ.

2) e per l'effetto condannare la Skira Editore SpA, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, a titolo di integrale risarcimento del danno, al pagamento della somma di € 26.000,00, o comunque quella somma liquidata in via equitativa dal Giudice;

3) Disporre l'inibitoria della commercializzazione e pubblicazione dei cataloghi "Frate Francesco, Friar Francis Traces, Words, Images" il commercio e l'uso delle cose costituenti violazione dei diritti dell'istante;

4) Ordinare la pubblicazione della sentenza, a cura e spese dei convenuti sulle riviste specializzate.

5) Determinare ogni altro provvedimento per l'ipotesi di reiterazione degli illeciti.

In ogni caso, con il favore delle spese.

Per il convenuto:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare.

IN VIA PRELIMINARE: dare atto che Skira editore S.p.A., ai sensi dell'art. 106 c.p.c., intende chiamare in causa l'Associazione Culturale Antiqua, c.f. 90022670666 e p.iva 01824050668, con sede in Avezzano (AQ), Via A. Diaz, 87, cap. 67051, in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, trattandosi di causa comune all'Associazione Culturale Antiqua e al fine di essere tenuta da quest'ultima indenne dall'eventuale condanna e dunque differire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di

pagina 2 di 11

comparazione prevista per il 29.09.2015, ore 9.30, avanti il Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia d'impresе - Giudice dott.ssa Silvia Giani allo scopo di consentire la notifica dell'Atto di chiamata in causa del suddetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., per i motivi formalizzati nei par. 4 e 5 della Comparsa di costituzione e risposta.

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che le domande dell'Associazione Culturale Metamorfosi, in persona del proprio presidente e legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Skira editore S.p.A., in persona del proprio legale rappresentate *pro tempore*, sono inammissibili per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione Culturale Metamorfosi, in persona del proprio presidente e legale rappresentante *pro tempore*, in merito alle istanze per violazione dei diritti morali d'autore alla paternità dell'opera, all'integrità dell'opera e di inedito, per le ragioni illustrate negli atti depositati nell'interesse di Skira editore S.p.A. ovvero nel par. 6 della Comparsa di costituzione e risposta e nel par. 2 della Memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.

NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente ogni domanda proposta dall'Associazione Culturale Metamorfosi, in persona del proprio presidente e legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti Skira editore S.p.A., in persona del proprio legale rappresentate *pro tempore*, per i motivi esposti negli atti depositati nell'interesse di Skira editore S.p.A. ovvero nei paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Comparsa di costituzione e risposta e nei paragrafi 2 e 3 della Memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c..

SEMPRE NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Associazione Culturale Metamorfosi, in persona del proprio presidente e legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti Skira editore S.p.A., in persona del proprio legale rappresentate *pro tempore*, condannare la chiamata in causa ovvero l'Associazione Culturale Antiqua, nella persona del suo presidente e/o del legale rappresentante *pro tempore*, a tenere manlevata e indenne Skira editore S.p.A., in persona del proprio legale rappresentate *pro tempore*, per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'Associazione Culturale Metamorfosi anche a titolo di spese legali, per i motivi descritti nei paragrafi 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso di CAP e IVA e spese generali del 15%.

Per il terzo chiamato

Piaccia al Tribunale adito, *contrariis reiectis*, rigettare in quanto inammissibile, improcedibili e, comunque infondate, tutte le domande proposte dall'Associazione Culturale Metamorfofi, per tutti i motivi indicati nella memoria di costituzione. Con il favore del compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 27 aprile 2015, l'Associazione Culturale Metamorfofi (di seguito, Associazione Metamorfofi) chiedeva di accertarsi la violazione dei propri diritti morali e di utilizzazione economica sul catalogo "*Francesco, Tracce, Parole, Immagini*", connesso alla omonima mostra tenutasi nel primo trimestre del 2014, da parte dell'Associazione Culturale Antiqua (di seguito, Associazione Antiqua), con condanna dell'Associazione Antiqua al risarcimento del danno, inibitoria alla commercializzazione e pubblicazione dei cataloghi "*Frate Francesco, Friar Francis Traces, Words, Images*" e pubblicazione della sentenza. A tal fine allegava che:

- l'Associazione Metamorfofi era un'associazione culturale costituita nel giugno 2009; tra le altre, aveva creato un catalogo, "*Francesco, Tracce, Parole, Immagini*", incentrato sulla figura di Francesco d'Assisi. L'idea di creare tale catalogo era nata dalla omonima mostra allestita a Roma, presso la Camera dei Deputati, dal 30.01.2014 al 01.03.2014. Il "Progetto scientifico" della mostra e del catalogo era stato affidato alla sig.ra Flavia de Santis, legale rappresentante dell'Associazione Antiqua.
- L'attrice aveva scoperto che una società operante nel settore dell'editoria, la Skira Editore Spa (di seguito, Skira Editore), distribuiva, senza alcuna autorizzazione e senza riconoscimento all'attrice della paternità dell'opera, un catalogo che riproduceva, nella versione americana, elementi e titolo del catalogo prodotto dall'Associazione Metamorfofi. Il titolo dell'opera divulgata dalla convenuta era "*Frate Francesco, Friar Francis Traces, Words, Images*", connesso alla omonima mostra tenutasi dal 17 al 28 novembre 2014 presso lo *United Nations Headquarters*. Nel catalogo risultava che la signora Flavia de

Santis aveva curato, insieme ad altri, la “*General Coordination*” nonché la “*Coordination and Editing*” della mostra e dell’opera.

- Il legale rappresentante della Skira Editore, contattato dall’Associazione Metamorfosi, aveva prodotto una dichiarazione rilasciata dalla sig.ra De Santis di essere la titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica (“*tutti i diritti relativi ai contenuti del catalogo sono di esclusiva proprietà dell’Associazione ANTIQUA, essendone stata perfezionata la cessione da parte degli autori delle schede a seguito di pagamento del relativo corrispettivo*”). L’associazione Antiqua, a detta dell’attrice, aveva curato per l’attrice, attraverso la persona della signora Flavia de Santis, il solo “Progetto scientifico” del catalogo e della mostra e non anche la “Produzione e l’organizzazione”. A conferma di ciò aveva chiesto in via monitoria all’Associazione Metamorfosi, a titolo di compensi, un corrispettivo di euro 23.180,00, a cui l’attrice si era opposta nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Avezzano.

2. Con comparsa depositata il 7 luglio 2015, si era costituita la convenuta Skira Editore, formulando istanza di chiamata in causa dell’Associazione Antiqua, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’Associazione Metamorfosi con riguardo alla domanda di condanna al risarcimento dei danni morali d’autore; nel merito, chiedendo di rigettare le domande proposte dall’attrice e, in via subordinata, di condannare l’associazione Antiqua a tenere indenne la Skira Editore per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell’attrice. A tal fine deduceva che:

- l’attrice era un’associazione che, in quanto tale, non poteva essere titolare dei diritti morali d’autore alla paternità. Inoltre, il catalogo pubblicato da Skira Editore non recava alcun pregiudizio al nome, onore e reputazione dell’autore del catalogo “*Francesco, Tracce, Parole, Immagini*”, poiché di livello qualitativo superiore.
- Il catalogo “*Frate Francesco. Fratr Francis Traces, Words, Images*” era stato pubblicato nel novembre 2014; i diritti di sfruttamento economico erano stati acquistati da parte di Skira Editore dall’Associazione Antiqua, la quale aveva garantito, sia nel contratto di edizione che con dichiarazioni unilaterali, la titolarità dei diritti oggetto di cessione.
- I cataloghi oggetto di causa non erano sovrapponibili e presentavano differenze, sia con riguardo alla copertina e alla impaginazione che con riguardo al numero di pagine, di

immagini e di testi, che erano maggiori nel catalogo della resistente, per la presenza di ulteriori saggi e schede tecniche rispetto a quelli presenti nel catalogo prodotto dall'attrice.

3. Con comparsa depositata il 12 gennaio 2016, si costituiva l'Associazione Antiqua, terza chiamata, chiedendo di rigettare le domande proposte dall'Associazione Metamorfosi. A tal fine deduceva che:

- l'Associazione ANTIQUA aveva proposto all'Associazione Metamorfosi di organizzare una mostra sulle opere di San Francesco, presso la Camera dei Deputati, tenuto conto dei rapporti della sua Presidente, sig.ra Flavia De Sanctis con il Sacro Convento di S. Francesco.

- Per la presentazione era stato predisposto il catalogo con i contributi di autori, i quali successivamente avevano ceduto i diritti d'autore alla De Sanctis e, quindi, all'Associazione Antiqua; la sig. De Santis aveva curato ogni dettaglio del catalogo, dal titolo sino alla sua composizione grafica, alla scelta delle fotografie e dei testi.

- Terminata la collaborazione con l'Associazione Metamorfosi, in ordine alla realizzazione del catalogo "*Francesco, Tracce, Parole, Immagini*", l'Associazione Antiqua aveva predisposto la realizzazione di altre mostre e deciso di avvalersi della collaborazione di Skira Editore, garantendo la titolarità di tutti i diritti e documentando come la sola Associazione Antiqua fosse autorizzata alla custodia delle opere, poi confluite nel catalogo attraverso le rappresentazioni fotografiche.

- L'Associazione Antiqua era l'unica proprietaria dei diritti relativi alle schede delle opere raffigurate nel catalogo edito da Skira Editore.

- Le opere raffigurate erano di proprietà del Sacro Convento di S. Francesco e la sola Associazione Antiqua aveva avuto il diritto di sfruttamento dei relativi diritti di immagine;

4. Con decreto del 8 luglio 2015, il Giudice, assegnava alla convenuta termine per la notifica dell'atto di chiamata in causa alla terza Antiqua, fissando l'udienza *ex art.* 183 c.p.c. del 13 gennaio 2016, all'esito della quale concedeva alle parti i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.

Con ordinanza del 7 luglio 2016, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 giugno 2016, il Giudice, rigettate le richieste di prova orale e ritenuta esplorativa la richiesta di CTU contabile, fissava l'udienza del 20 giugno 2017 per la precisazione delle

conclusioni, all'esito della quale, concessi i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali, assegnava la causa in decisione al collegio.

5. Sulla legittimazione attiva dell'Associazione Metamorfosi in merito alle istanze per violazione dei diritti morali d'autore alla paternità dell'opera.

La convenuta Skira Editore e la terza chiamata, Associazione Antiqua, hanno contestato la legittimazione attiva dell'Associazione Metamorfosi in merito alle domande aventi per oggetto la violazione dei diritti morali d'autore, deducendo che un ente non può essere titolare dei diritti morali su un'opera tutelata. Tuttavia, la legittimazione attiva si determina sulla base della prospettazione contenuta nella domanda e l'attore si è affermato titolare del diritto fatto valere. La legittimazione attiva è condizione dell'azione, che inerisce alla coincidenza, sul solo piano dell'allegazione, del soggetto che propone la domanda con il soggetto che assume di essere il titolare del diritto. In altri termini, poiché la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, va valutata in chiave di prospettazione, essa è carente solo nei rari casi, tra i quali non rientra quello di specie, in cui l'attore chieda una pronuncia contro il convenuto pur deducendo la sua estraneità al rapporto sostanziale controverso (*ex plurimis*, Cass 2951/2016; Cass 14177/2011; Cass 6132/2008; Cass 11284/2010, secondo cui "la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio"). L'accertamento della titolarità del rapporto attivo riguarda, invece, il piano sostanziale e va tenuto distinto da quello della *legitimatō ad causam* che attiene al profilo processuale e va valutata esclusivamente in chiave di prospettazione della parte.

6. Sulla contraffazione del catalogo "Francesco, Tracce, Parole, Immagini"

Il catalogo edito dalla convenuta, "*Frate Francesco, Friar Francis Traces, Words, Images*", ha ripreso molte parti del precedente catalogo, "*Francesco, Tracce, Parole, Immagini*", traducendolo in altra lingua e aggiungendo ulteriori testi e immagini (*cfr* doc. 2 e 1 Metamorfosi).

Invero, sia il titolo del catalogo americano sia molteplici schede o porzioni di schede ivi contenute costituiscono la mera traduzione, con alcune aggiunte, dei testi presenti sul catalogo italiano; inoltre, quasi tutte le immagini presenti sul catalogo "*Francesco, Tracce, Parole, Immagini*" sono state riprodotte sul catalogo edito dalla convenuta. Infine, anche la

struttura espositiva dei due cataloghi è la medesima, sviluppandosi attraverso l'Introduzione, le Tracce, le Parole e le Immagini di San Francesco.

Quand'anche si ritenesse che il nuovo catalogo fosse un'elaborazione creativa della precedente opera, l'elaborazione non potrebbe pregiudicare i diritti esistenti sull'opera originaria giacché l'autore ha il diritto esclusivo di elaborare l'opera in tutte le forme di "modificazione, elaborazione e di trasformazione dell'opera originaria" e, quindi, vi sarebbe comunque la necessità del consenso del titolare dei relativi diritti esclusivi per la utilizzazione dell'opera elaborata (cfr artt. 4 e 18 LA)

7. Sulla titolarità dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale del catalogo "Francesco, Tracce, Parole, Immagini".

7.1. Ciò osservato, è dunque decisivo nella presente controversia, essendo ciò controverso, accertare chi sia il soggetto titolare dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale del catalogo "Francesco, Tracce, Parole, Immagini".

Essendo il catalogo "Francesco, Tracce, Parole, Immagini" un'opera collettiva composta dal contributo di numerosi autori, l'autore è "chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa" (art. 7 LA).

7.2. L' attrice ha allegato la titolarità dei diritti esclusivi, offrendo quale prova l'indicazione presente sul catalogo Francesco, la quale individuerrebbe l'Associazione Metamorfosi, e non l'Associazione Antiqua, quale organizzatore e produttore e quale soggetto titolare di tutti i diritti sull'opera, rispettivamente nella terza e nell'ultima pagina del catalogo, mentre l'Associazione Antiqua sarebbe indicata come curatore del "progetto scientifico".

7.3. La presunzione *iuris tantum*, di cui all'art. 8, co. 1, lda, secondo cui "è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa", è tuttavia superata, nel caso concreto, dai seguenti plurimi e concordanti elementi.

7.3.1. Innanzitutto, le sopra menzionate indicazioni presenti sul catalogo, nella terza e nell'ultima pagina, non sono univoche, poiché l'Associazione Antiqua è stata indicata nel catalogo, non solo come ente che ha curato il "progetto scientifico" (terza pagina), ma

anche come ente che ha curato l'”organizzazione”, unitamente all'Associazione Metamorfosi (si veda il retro della copertina anteriore).

7.3.2. Inoltre, il giudizio ha fatto accertare documentalmente che gli Autori dei saggi del catalogo avevano tutti concesso in esclusiva alla sola Associazione Antiqua, dietro corrispettivo, i diritti delle opere contenute nel catalogo e che Antiqua ha versato loro i relativi corrispettivi della concessione in esclusiva dei diritti (cfr. doc. 4 terza Antiqua). L'Associazione Metamorfosi, viceversa, non ha allegato di essere cessionaria di diritti di sfruttamento dei saggi contenuti nel catalogo “*Francesco, Tracce, Parole, Immagini*” e neppure ha provato di avere versato il corrispettivo ai titolari delle opere presenti nel catalogo, limitandosi, al contrario, a contestare l'esistenza di un accordo tra Metamorfosi e Antiqua che prevedesse il versamento di compensi da parte della prima in favore della seconda per l'attività da quest'ultima espletata.

La mancata concessione all'attrice dei diritti sui saggi contenuti nel catalogo è un elemento particolarmente significativo, poiché lo stesso art. 3 LA, il quale sancisce che “le opere collettive [...] sono protette come opere originali”, precisa che la tutela è conferita “indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”, sicché la legittima utilizzazione dell'opera collettiva presuppone il consenso degli autori dei singoli contributi, che vengono coordinati e inseriti nell'opera collettiva.

7.3.3. L'Associazione Antiqua ha provato il ruolo di coordinatrice della mostra e del catalogo, mediante la corrispondenza intervenuta con il direttore del Centro di documentazione francescana, Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, fra Carlo Bottero (V. sub doc. 1 mem. 183 n. 2, e-mail del 13.12.2013, del 16.12.2013, del 27.12.2013, del 30.12.2013, del 3.01.2014, del 7.01.2014, del 8.01.2014, del 9.01.2014, del 16.01.2014) e, altresì, di essere stata affidataria delle opere d'arte e, infine, curatrice e coordinatrice del progetto scientifico, circostanza quest'ultima pacifica.

7. 3.4. Ciò dimostra che l'Associazione Antiqua, nella persona del suo Presidente, la dott.ssa De Sanctis, ha diretto e coordinato la realizzazione del catalogo “*Francesco, Tracce, Parole, Immagini*”, conferendo all'opera collettiva quel - pur minimo - carattere creativo, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (artt. 6 lda e 2576 c.c.), che giustifica la sua protezione monopolistica. Il carattere creativo, unico requisito richiesto

per la tutela autorale, non implica, infatti, la novità assoluta dell'opera tutelata dal diritto d'autore, ma è espressione e manifestazione del modo personale dell'autore di rappresentare la realtà (T Milano, sezione Specializzata, ord RG 29032/2017 pub 24 luglio 2017). Come ha ripetutamente affermato la Suprema Corte, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l. aut., di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore (Cass. 8 novembre 2011, n. 7, Cass. 28 novembre 2011, n. 25173; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089).

7. 4. Quanto al “contratto” prodotto sub doc 2 dalla terza Antiqua, non può attribuirsi alcun rilievo in questo giudizio, in quanto non ha alcuna valenza probatoria, trattandosi di fogli dattiloscritti non sottoscritti e contestati dalla parte contro la quale è stato prodotto (Metamorfosi).

8. Sulle altre domande

8.1. Le osservazioni sopra svolte determinano il rigetto della domanda di violazione del diritto d'autore.

8.2. Quanto alla domanda risarcitoria, di per sé assorbita dal rigetto della domanda di accertamento, va anche rilevato che la attrice non si è offerta di provare il danno subito, limitandosi a chiedere l'esperienza di una CTU del tutto esplorativa, non avendo neppure formulato alcuna richiesta di esibizione dei dati contabili.

8.3. Il rigetto della domanda di violazione del diritto d'autore determina altresì il rigetto della concorrenza sleale, giacché è stata prospettata come mera ipotesi di illecito dipendente dalla detta violazione del diritto d'autore.

9. Sulle spese. Alla soccombenza dell'attrice segue la sua condanna alla rifusione integrale delle spese processuali in favore della convenuta e della terza chiamata. Esse, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della causa, si liquidano in euro 7.000,00 per ciascuna parte, per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI** nei confronti di **SKIRA EDITORE SPA**, con la chiamata in causa di **ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTIQUA**, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Rigetta le domande proposte dall'attrice **ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI**.
- Condanna l'attrice alla rifusione integrale delle spese, liquidate in favore della convenuta **SKIRA EDITORE SPA** e della terza chiamata **ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTIQUA**, per ciascuna parte, in euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017.

Il Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni